



CONFINDUSTRIA

# Proposta di Regolamento sul libero flusso dei dati non personali nell'UE

Lente sull'UE n. 56

Settembre 2017

## CONTESTO

Il 19 settembre 2017 la Commissione europea ha presentato una [proposta di Regolamento](#) per disciplinare il libero flusso di dati non personali all'interno dell'Unione europea. Insieme a quelle già in vigore sui dati personali, tali disposizioni permetteranno l'archiviazione e l'elaborazione dei dati non personali in tutta l'Unione al fine di accrescere la competitività delle imprese europee e modernizzare i servizi pubblici all'interno di un mercato unico europeo per i servizi di dati sempre più efficiente.

La proposta si inserisce nell'ambito della [strategia per il mercato unico digitale](#), con cui la Commissione punta a creare un quadro programmatico e giuridico per l'economia dei dati attraverso l'eliminazione degli ostacoli alla loro circolazione. Secondo la Commissione, infatti, la liberalizzazione dei flussi transfrontalieri di dati è una condizione essenziale per consentire a tale nuovo settore emergente di raddoppiare il proprio valore ed estendere l'accesso delle PMI ai mercati di riferimento. In base ai dati indicati nella comunicazione per "realizzare un'economia europea di dati" ("*Building a European Data Economy*"), presentata dalla stessa Commissione nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, la valutazione del valore del mercato europeo di dati era di 60 miliardi di euro nel 2016 e potrà potenzialmente raggiungere l'imponente cifra di 106 miliardi di euro entro il 2020.

Riuscire a sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione, tra cui l'uso non ostacolato di tecnologie e servizi basati sui dati, rientra inoltre tra gli obiettivi della [strategia di politica industriale dell'Unione](#).

La Commissione ha identificato **quattro tipi di ostacoli** che minacciano attualmente la piena mobilità dei dati all'interno dell'UE:

- Restrizioni date dalla localizzazione dei dati da parte delle Autorità pubbliche degli Stati membri;
- Ostacoli tecnici alla circolazione dei dati presenti nei sistemi informatici (il c.d. *vendor lock-in*) e la relativa difficoltà delle PMI di cambiare fornitori del servizio;
- Incertezza giuridica dovuta dalla mancanza di un principio onnicomprensivo sul libero flusso di dati, la quale comporta un'eccessiva prudenza sul mercato riguardo la conservazione e il trattamento transfrontaliero dei dati;
- Mancanza di fiducia da parte delle grandi imprese e delle PMI a causa dei timori sulla disponibilità transfrontaliera dei dati a fini regolamentari;

Alla luce delle vulnerabilità individuate, la proposta di Regolamento si propone di affrontare le seguenti questioni:

1. affermare il **principio del libero flusso di dati non personali**, in modo da rimuovere le ingiustificate restrizioni di localizzazione dei dati, aumentare la certezza giuridica e stimolare la fiducia;
2. assicurare il **mantenimento dei poteri delle Autorità competenti** di richiedere e ottenere accesso ai dati per motivi di controllo regolamentare;
3. semplificare le modalità di cambio dei fornitori dei servizi e di trasferimento dati per gli utenti professionali attraverso la **fissazione di appositi codici di condotta**, in particolare per i fornitori dei *c.d. digital services* (es. il servizio cloud);
4. designare **singoli punti di contatto in tutti gli Stati membri** per permettere la collaborazione transnazionale, nonché con la Commissione, sull'applicazione effettiva delle nuove regole sul libero flusso di dati non personali.

## 1. ASPETTI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO

### 1.1 AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO FLUSSO DEI DATI NON PERSONALI

Al fine di legittimare la libera circolazione dei dati non personali nell'Unione e contribuire allo sviluppo dell'economia dei dati, secondo la Commissione è necessario stabilire un quadro normativo chiaro e comprensivo per l'archiviazione e il trattamento dei dati non personali nel mercato interno. Un approccio basato su un principio di libero flusso dei dati non personali può garantire che tale quadro sia sufficientemente flessibile da poter prendere in debita considerazione le esigenze mutevoli degli utenti, dei fornitori e delle Autorità nazionali nell'Unione.

La proposta di Regolamento recupera e riafferma lo stesso principio enunciato nel Regolamento 2016/679, relativo alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'UE. La localizzazione dei dati non personali per l'archiviazione o il trattamento non potrà essere ristretta al territorio di uno specifico Stato membro, a meno che la relativa restrizione o la preclusione sia giustificata da ragioni di sicurezza (art. 4, comma 1).

Il concetto di archiviazione e trattamento dei dati non personali, così come indicato nella proposta, va inteso nel senso più ampio possibile, includendo l'utilizzo di tutti i tipi di sistemi informatici. Il Regolamento interpreta il concetto di trattamento dei dati in tutti i suoi livelli di intensità:

dall'archiviazione (*Infrastructure-as-a-Service*) all'immagazzinamento su piattaforme (*Platform-as-a-Service*) o su applicazioni (*Software-as-a-Service*).

Nel caso in cui venga proposto a livello nazionale un nuovo requisito di localizzazione dei dati o venga modificato un requisito preesistente, lo Stato membro in questione dovrà notificare alla Commissione il relativo progetto di legge per permetterne la valutazione di ammissibilità (art. 4, comma 2).

## **1.2 MANTENIMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DEI DATI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI**

I requisiti di localizzazione dei dati sono spesso giustificati da una sostanziale mancanza di fiducia nell'archiviazione o in altro trattamento transfrontaliero dei dati, derivante dalla presunta indisponibilità dei dati per le attività di controllo regolamentare e monitoraggio delle Autorità competenti degli Stati membri. Il Regolamento oggetto della proposta mira, quindi, a salvaguardare i poteri delle Autorità competenti di richiedere ed ottenere l'accesso ai dati, coerentemente con il diritto interno e il diritto UE. L'accesso da parte delle Autorità competenti, in particolare, potrà ammettersi anche in caso di dati archiviati o diversamente trattati in altri Stati membri. Le persone fisiche o giuridiche sottoposte all'obbligo di fornire i dati alle Autorità competenti dovranno, in tal senso, garantire il rapido ed effettivo accesso ai dati alle Autorità competenti, indifferentemente dal luogo di archiviazione dei dati.

Qualora la persona fisica o giuridica sia inadempiente nei confronti dell'Autorità competente e quest'ultima abbia esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere l'accesso ai dati, la proposta di Regolamento ha previsto la possibilità di collaborazione tra le Autorità competenti dei diversi Stati membri. Ricorrendo agli specifici strumenti di cooperazione previsti dal diritto UE o dagli accordi internazionali, infatti, le Autorità competenti potranno fornirsi mutuamente assistenza nei diversi settori di riferimento. In caso di assenza di specifici meccanismi di cooperazione, le Autorità potranno ugualmente collaborare al fine di fornire l'accesso ai dati attraverso punti di contatto designati.

## **1.3 FISSAZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA**

La possibilità di trasferire dati fuori confine senza alcun impedimento da un fornitore all'altro rappresenta, secondo la Commissione, un elemento fondamentale per la libera scelta del consumatore e per la concorrenza effettiva nei mercati di archiviazione o di altro servizio di trattamento dei dati.

La Commissione promuove e incoraggia lo sviluppo di appositi codici di autodisciplina a livello UE che contengano una serie di informazioni sulle modalità di trasferimento dei dati: il procedimento da seguire, i requisiti tecnici, i tempi necessari e i costi che ricadono sull'utente per il cambio del fornitore, i requisiti informatici, le garanzie per l'accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore, ecc.

La Commissione incoraggia i fornitori a far valere tali codici di condotta entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento.

#### **1.4 DESIGNAZIONE DEI PUNTI DI CONTATTO PER LA COLLABORAZIONE TRA STATI MEMBRI**

Al fine di garantire un adeguato livello di cooperazione tra Stati membri, ognuno di essi dovrà istituire un singolo punto di contatto per lavorare congiuntamente e con la Commissione sulla corretta applicazione del Regolamento proposto (art. 7).

Qualora l'Autorità competente di uno Stato membro necessiti del supporto di un altro Stato membro per poter avere accesso ai dati, essa dovrà presentare una richiesta scritta debitamente motivata e recante la base giuridica che la giustifichi al punto di contatto dello Stato a cui si chiede d'intervenire. Il punto di contatto destinatario della richiesta, in particolare, dovrà operare in qualità d'intermediario, facilitando in modo tempestivo la collaborazione interstatale attraverso attività d'identificazione e trasmissione delle relative richieste all'Autorità competente dello Stato di appartenenza, tenendo, allo stesso tempo, debitamente informata l'Autorità competente dello Stato richiedente.

## **2. PRIME REAZIONI**

A favore dell'iniziativa della Commissione sulla libera circolazione dei dati non personali si era espresso il **Consiglio** nelle sue [conclusioni del dicembre 2016](#). Appelli analoghi sono venuti dalla **Presidenza estone del Consiglio dell'UE** nel suo [documento prospettico sulla libera circolazione dei dati](#), come pure il **Parlamento europeo**.

L'iniziativa è stata accolta positivamente anche da **BusinessEurope** che ha spinto per l'adozione di misure concrete per la liberalizzazione del flusso di dati archiviati ed elaborati.

Anche **DIGITALEUROPE** si è [espressa a favore](#) della proposta di regolamento presentata dalla Commissione. Data l'eccessiva frammentazione dell'economia digitale, infatti, la fine della localizzazione forzata dei dati non personali rappresenta, secondo DIGITALEUROPE, un



chiaro intervento per migliorare il funzionamento del mercato unico europeo.

**LINK AI DOCUMENTI**

[Proposta di Regolamento 2017/0228](#)

[Un quadro per il libero flusso dei dati non personali in Europa – domande e risposte](#)

[Comunicazione della Commissione “Costruire un’economia dei dati europea”](#)

[Comunicazione della Commissione sulla revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale](#)

[Consultazione pubblica sull’economia dei dati](#)

[Consultazione pubblica per valutare l’attuazione della direttiva sull’informazione del settore pubblico](#)

Per maggiori informazioni: Cinzia Guido, [c.guido@confindustria.eu](mailto:c.guido@confindustria.eu)